

Comune di Triggiano
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE

(LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMA 837)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2021

INDICE

<u>ART. 1 - OGGETTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 5 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 6 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</u>	<u>4</u>
<u>ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CANONE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 13 - OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI, MERCATI TRADIZIONALI E PERIODICI TEMATICI.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 14 - OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 15 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 17 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE</u>	<u>7</u>
<u>ART. 18 - SANZIONI E INDENNITÀ</u>	<u>7</u>
<u>ART. 19 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 20 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 21 - AUTOTUTELA ED ALTRI ISTITUTI DI SALVAGUARDIA E PREMIALI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>9</u>

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Triggiano.
2. Il Canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce:
 - a. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b. limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso ed i criteri per la determinazione e l'applicazione del relativo canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Tutte le attività amministrative di concessione di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, destinate a mercati anche su aree attrezzate, sono affidate al Responsabile del Sportello Unico per le Attività Produttive.

Articolo 3 PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto al Comune di Triggiano dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, nel rispetto della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di dodici anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 **RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione del suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle Legge Regionale Puglia n. 24/2015 e ss.mm.ii. nonché al Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 7 **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8 **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" della delibera di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI**

1. La tariffa standard annua in riferimento è pari ad Euro 40,00 ai sensi del comma 841 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere, costituendone la tariffa ordinaria, determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "D" della deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è pari ad Euro 0,70 ai sensi del comma 842 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere, costituendone la tariffa ordinaria, determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a . .
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "D" della deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con

riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CANONE

1. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del Canone di cui al presente regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ad esso riguardante, compresa la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.

Articolo 13

OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI, MERCATI TRADIZIONALI E PERIODICI TEMATICI

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, si rinvia alle Legge Regionale Puglia n. 24/2015 e ss.mm.ii. nonché al Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 in materia di commercio su aree pubbliche.
2. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento comunale di riferimento del commercio su aree pubbliche, qualora deliberato.

Articolo 14

OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla Legge Regionale Puglia n. 24/2015 e ss.mm.ii. nonché al Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 in materia di commercio su aree pubbliche. .
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando di norma, la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 200,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (*massimo quattro rate*) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 200,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio – 31 aprile – 30 giugno – 30 settembre.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di competenza; per importi superiori a Euro 200,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 gennaio – 31 aprile – 30 giugno – 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00 con esclusione delle occupazioni di durata giornaliera.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17

ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvede il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, a cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Servizio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18

SANZIONI E INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 19

SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 20

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 29, co. 3, del D.Lgs. 114/1998 e su segnalazione del Funzionario Responsabile del canone, il Responsabile del Settore Attività Produttive dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, che può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa ovvero l'intera attività commerciale, dandone comunicazione agli organi di controllo.

Articolo 21

AUTOTUTELA ED ALTRI ISTITUTI DI SALVAGUARDIA E PREMIALI

1. Per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela nonché di tutte le altre forme di salvaguardia e premiali, si rimanda alle norme previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina di Dichiarazioni, Riscossione, Accertamento e Sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di Autotutela approvato con delibera C.C. N° 54 del 27/11/98 del Comune di Triggiano, per quanto compatibili.

Articolo 22
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento, avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. 602/73, così come disposto dal comma 792 della L. 160/2019 e dal Regolamento Comunale per la disciplina di Dichiarazioni, Riscossione, Accertamento e Sanzioni in materia di tributi comunali.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 23
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento ovvero in contrasto con esso, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.